



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

1. Novità legislative.

[Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia Circolare 14 giugno 2018.](#)

Circolare 14 giugno 2018 - Cooperazione internazionale in materia penale – Estradizione e Mandato di arresto europeo - Circolare in tema di principio di specialità nelle procedure di consegna

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., 21 giugno 2018, Pres. Carcano, Rel. Lapalorcia, ric. (omissis), P.G. (concl. conf.).

Continuazione tra reati puniti con pene eterogenee o di specie diversa - Applicabilità dell'art. 81 c.p. - Criterio di determinazione della pena.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 21 giugno 2018, le Sezioni Unite, nell'affrontare le seguenti questioni:

“Se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee.

Se, ove ritenuta la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo debba conservare il genere di pena pecuniaria, in ossequio al *favor rei*”,

hanno dato, secondo l'informazione provvisoria diffusa, ai quesiti risposta nei termini seguenti:

“Sul primo quesito risposta affermativa.

Sul secondo quesito risposta affermativa, con la precisazione che l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del *favor rei*, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato ai sensi dell'art. 135 c.p.”.

L'ordinanza n. 16104 con cui le predette questioni sono state rimesse alle Sezioni Unite, emessa dalla Sez. IV Pen. il 20 marzo 2018 (dep. 11 aprile 2018), Pres. Izzo, Est. Picardi, Ric. (omissis), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 46.

Sez. Un., 21 giugno 2018, Pres. Carcano, Rel. Vessichelli, ric. (omissis), P.G. (concl. diff.).

Inammissibilità del ricorso dell'imputato - Avviso alla persona offesa ex art. 12, comma 2, D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 - Valutazione sussistenza dell'onere informativo.

Termine di 90 giorni all'avviso dato alla persona offesa dal reato per sporgere querela - Prescrizione - Sospensione.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla pubblica udienza del 21 giugno 2018, le Sezioni Unite, nell'affrontare le seguenti questioni:

“Se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

Se durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. cit., operi la sospensione del termine di prescrizione”, hanno dato per entrambi i quesiti risposta negativa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

Il provvedimento di rimessione, direttamente assunto dal Presidente aggiunto della Corte di cassazione, ex art. 610, comma 2, c.p.p., su segnalazione del Presidente coordinatore delle attività di esame preliminare dei ricorsi penali, è già stato pubblicato nella Newsletter n. 48.

Sez. Un., 21 giugno 2018, Pres. Carcano, Rel. Rocchi, ric. P.g. in proc. (omissis), P.G. (concl. conf.).

Leggi speciali - Immigrazione - Natura giuridica delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 21 giugno 2018, le Sezioni Unite, nell'affrontare la seguente questione:

“Se, in tema di disciplina della immigrazione, le fattispecie previste dall'art. 12, comma terzo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituiscano figure autonome di reato rispetto al delitto di cui all'art. 12, comma primo del medesimo decreto e se, ai fini del loro perfezionamento, sia o no necessario l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato nel territorio dello Stato”,

hanno dato, secondo l'informazione provvisoria diffusa, la seguente risposta:

“Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo”.

L'ordinanza n. 11889 che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, emessa dalla Sez. I Pen. il 10 gennaio 2018 (dep. 15 marzo 2018), Pres. Bonito, Est. Cairo, ric. P.G. in proc. (omissis), è stata già pubblicata nella Newsletter n. 45.

Sez. Un., c.c. 31 maggio 2018, Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis, ric. (omissis), P.G. (concl. conf.).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

Misure cautelari reali - Riesame - Proposizione tardiva avverso l'ordinanza applicativa della misura - Preclusione o no dell'appello volto a dimostrare la carenza dei presupposti applicativi della misura, in forza di elementi già esistenti.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 31 maggio 2018, le Sezioni Unite, nell'affrontare la seguente questione:

“Se la mancata proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale preclude la proposizione dell'appello fondato non su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura”,

hanno dato, secondo l'informazione provvisoria diffusa, risposta negativa.

L'ordinanza n. 11935 con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione, emessa dalla Sez III Pen. il 13 marzo 2018 (dep. 15 marzo 2018), Pres. Savani, Rel. Scarcella, ric. (omissis), è stata già pubblicata nella Newsletter n. 44.

Sez. Un., u.p. 21 giugno 2018, Pres. Carcano, Rel. Izzo, ric. (omissis), P.G. (concl. conf.).

Misure di prevenzione personali – Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - Esecuzione sospesa per detenzione di consistente durata – Omessa rivalutazione della pericolosità sociale – Integrazione violazione di cui all'art. 75 D.lgs. n. 159/2011.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 21 giugno 2018, le Sezioni Unite, nell'affrontare la seguente questione:

“Se il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia configurabile nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

anche in assenza di una rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale del soggetto ad opera del giudice della prevenzione al momento della ri-sottoposizione alla misura”

hanno dato la seguente risposta:

“Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 non sussiste in mancanza della rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale del proposto”.

L'ordinanza n. 16332 di rimessione della questione alle Sezioni Unite, emessa dalla Sez. I Pen. il 20 marzo 2018 (dep. 12 aprile 2018), Pres. Di Tomassi, Est. Vannucci, ric. (omissis), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 46.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 27539 del 23 maggio 2018 \(dep. 15 giugno 2018\), Pres. Fumo, Rel. Dovere, ric. \(omissis\).](#)

Impugnazioni - Revisione – Presupposti- Sentenza di proscioglimento per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.

La Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: *“se sia ammissibile l'istanza di revisione proposta dall'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e declaratoria di conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, al fine di veder eliminate le statuizioni civili”*.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 17 maggio 2018 – 18 giugno 2018 n. 27945 Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)

Pena – Quantificazione – Motivazione – Determinazione prossima al massimo edittale.

Allorché la pena finale – per come individuata – si attesti in prossimità del massimo edittale, il dovere argomentativo del giudice di merito deve essere particolarmente intenso: ciò vale soprattutto quando vi sia una parificazione sanzionatoria rispetto ad imputati che hanno una posizione più gravata.

[Sez. V sent. 15 maggio 2018 – 18 giugno 2018 n. 27942 Pres. Miccoli, Rel. Pistorelli.](#)

Reato continuato – Aumento della pena per i singoli reati – Obbligo di motivazione.

Il giudice è tenuto a fornire congrua motivazione dell'entità degli aumenti disposti ai sensi dell'art. 81 c.p., quando lo stesso, seppur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, si discosti in misura significativa dal minimo edittale e comunque non possa ritenersi giustificato dalle argomentazioni poste a sostegno della quantificazione della pena determinata per il reato ritenuto più grave.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 24 maggio 2018 – 21 giugno 2018 n. 28722 Pres. Zaza, Rel. Borrelli.](#)

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Sviluppo e radicamento in ambito geografico storicamente estraneo alla diffusione di simili sodalizi – Necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso - Esclusione.

In tema di osmosi tra il rilievo mafioso dell'associazione radicata nel territorio di "naturale" allocazione e quello di un'associazione, improntata sullo stesso modello e facente capo alla prima, ma operante in un ambito geografico non storicamente e tradizionalmente sede di tali sodalizi, non occorre un'esteriorizzazione del metodo mafioso nei confronti dei terzi né la commissione di reati – fine, quando vi sia collegamento con l'associazione "madre" e ne siano mutuati i modelli organizzativi, lasciando ciò già presagire il pericolo per l'ordine pubblico derivante dall'attività della neoformazione.

Sentenza che, nell'aderire all'orientamento di cui è espressione il principio sopra richiamato opera ampi richiami ad altro precedente della stessa sezione Cass. V 31666 del 3.3.2015, Bandiera + altri

[Sez. II, sent. 7-22 giugno 2018, n. 29018, Pres. Davigo, Rel. Ariolli](#)

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - Condotta consistente nell'abbandonare i rifiuti per strada dopo aver rovistato nelle buste della raccolta differenziata - Integrazione del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 639, comma 2, c.p. la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell'estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini. (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato la circostanza che l'agire dell'imputato fosse stato sorretto dalla "semplice" volontà di disfarsi momentaneamente, ovvero, accantonare, i materiali che non erano più utili, ciò attenendo alle ragioni che lo avevano spinto a delinquere, profilo estraneo all'accertamento del dolo che, invece, investe la verifica della previsione e della volontà del fatto tipico, cioè di tutti gli elementi oggettivi della fattispecie di reato*).

Sez. III, sentenza 27 aprile 2018 – 21 giugno 2018 n. 28732 – Pres. Di Nicola Relatore Ramacci

Inquinamento ambientale – Art. 452 *bis* c.p. – Presupposti

Rientra tra le condotte abusive richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l'ambiente la captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione, in violazione dell'art. 17 r.d. 1775/1933. Ai fini dell'accertamento del reato di inquinamento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissione o del deterioramento non richiede necessariamente l'espletamento di accertamenti tecnici specifici.

Sez. V sent. 2 maggio 2018 – 13 giugno 2018 n. 27160 Pres. Sabeone, Rel. Scarlini.

Interferenze illecite nella vita privata – Elemento oggettivo – Delimitazione.

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visivi provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dalla norma è quella proveniente dal terzo, estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

La sentenza è in fase di oscuramento



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. V sent. 8 maggio 2018 – 18 giugno 2018 n. 27936 Pres. Sabeone, Rel. Morelli.](#)

Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative – Elemento materiale – Limiti.

L'esimente di cui all'art. 598 c.p. – concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative – non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento, in quanto l'operatività dell'esimente – funzionale al libero esercizio del diritto di difesa – deve restare circoscritta all'ambito giudiziario ordinario od amministrativo nel quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

[Sez. VI sent. 6 giugno 2018 – 27 giugno 2018 n. 29406, Pres. Paoloni, Rel. Scalia.](#)

Oltraggio a pubblico ufficiale – Elemento materiale – Presenza di più persone – Necessità che la stessa sia provata.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341 bis c.p. richiede per la sua integrazione che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, estremo quest'ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive.

[Sez. II, sent. 16 maggio-19 giugno 2018, n. 28196, Pres. Gallo, Rel. Monaco](#)

Rapina - Esclusione dell'esimente ex art. 649 c.p. - Tentativo - Applicabilità - Esclusione.

L'esclusione dell'esimente per il delitto di rapina, ai sensi dell'art. 649 c.p., non ricomprende i delitti tentati, in considerazione dell'autonomia di essi rispetto a quelli consumati.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

Sez. II, sent. 4 aprile-21 giugno 2018, n. 28831, Pres. Cervadoro, Rel. Filippini

Truffa - Persona offesa dal reato - Soggetto passivo del raggio diverso dal soggetto passivo del danno - Configurabilità del reato - Fattispecie.

Il delitto truffa è ravvisabile anche quando il soggetto passivo del raggio è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. *(Nella specie, relativa al caso in cui una donna aveva incassato la pensione del padre appena deceduto, la Suprema Corte ha ritenuto ravvisabili tutti i suddetti profili, risultando evidente il potenziale danno per gli altri coeredi e il rischio per l'Istituto previdenziale di dover nuovamente adempiere nei confronti degli effettivi aventi diritto).*

C. Leggi speciali.

Sez. III, sentenza 11 maggio 2018 – 21 giugno 2018 n. 28747 – Pres. Di Nicola Relatore Ramacci

Abusi edilizi - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Art. 34 D.P.R. 380/2001 - Conseguenze

La disciplina prevista dall'art. 34 secondo comma del D.P.R. 380/2001 n. 380 cd. procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità deal permesso di costruire e non equivale ad una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

Sez. III, sentenza 16 maggio 2018 – 21 giugno 2018 n. 28781 – Pres. Sarno Relatore Ramacci

Abusi edilizi – Ordine di demolizione - Art. 31 D.P.R. 380/2001 – Natura - Competenze

L'ordine di demolizione adottato dal Giudice ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 n. 380 è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale avendo natura di provvedimento giurisdizionale ancorché applicativo di sanzione amministrativa. L'attuazione della procedura esecutiva spetta, dunque, al P.M. ed al Giudice dell'Esecuzione senza alcun vincolo diverso da quelli imposti dalla legge.

Sez. III, sentenza 27 aprile 2018 – 21 giugno 2018 n. 28736 – Pres. Di Nicola Relatore Ramacci

Gestione aree protette – Art. 19 legge 394/91 – Sequestro preventivo - Possibilità

L'art. 30 c. 3 della legge 394/1991 non limita né preclude, in nessun caso, la possibilità di procedere al sequestro preventivo nei casi previsti dall'art. 321 c.p.p.

Sez. I, sent. 23 aprile-19 giugno 2018, n. 28253, Pres. Iasillo, Rel. Rocchi

Molestia o disturbo alle persone - Sussistenza del reato - Condotta - Petulanza - Necessità - Intento perseguito dall'agente - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 660 c.p., gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. V sent. 6 marzo 2018 – 20 giugno 2018 n. 28536 Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale – Dolo specifico – Valutazione.

Il dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili o per la loro sottrazione non può essere desunto esclusivamente dal ruolo formale di amministratore e dal fatto che, in attuazione di tale ruolo, si siano posti in essere atti gestori di più o meno ampia portata, coerentemente con quanto affermato dalla giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale in tema di amministratore di diritto e sua responsabilità.

[Sez. I, sent. 7 maggio-19 giugno 2018, n. 28259, Pres. Iasillo, Rel. Minchella](#)

Sicurezza pubblica - Stranieri - Immigrazione clandestina - Allontanamento dello straniero - Contenuto motivazionale del provvedimento.

In tema di immigrazione clandestina, nella motivazione del provvedimento con il quale il Questore dispone l'allontanamento di uno straniero non si può pretendere che lo stesso espliciti le ragioni concrete, spesso di difficile individuazione, per cui non sono stati trovati posti nella struttura di accoglienza più vicina, essendo al contrario sufficiente, per motivare il provvedimento, l'attestazione in ordine alla impossibilità di inviare lo straniero presso il centro di accoglienza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

D. Diritto processuale.

[Sez. III, sentenza 6 marzo 2018 – 20 giugno 2018 n. 28518 – Pres. Sarno Relatore Rosi](#)

Applicazione pena su richiesta delle parti – Art. 444 c.p.p. – Ricorso per Cassazione per erronea qualificazione giuridica - Annullamento - Effetti

L'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteggiamento che abbia recepito un accordo delle parti, fondato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di merito perché proceda a nuovo giudizio, trattandosi di vizio produttivo della nullità irrimediabile del patto, con conseguente necessità di riportare la situazione processuale alla fase precedente della stipula.

[Sez. V sent. 24 maggio 2018 – 18 giugno 2018 n. 28721 Pres. Zaza, Rel. Scotti.](#)

Decreto di perquisizione e sequestro – Contenuto – Requisiti minimi indispensabili.

Il provvedimento di perquisizione e sequestro non si deve trasformare da strumento di ricerca della prova in strumento di ricerca della *notitia criminis*; di conseguenza in esso debbono essere individuati, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, di modo che la perquisizione e il conseguente sequestro vengano eseguiti non già sulla base di semplici congetture ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati e permettendo la verifica del nesso di pertinenzialità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. V sent. 4 giugno 2018 – 25 giugno 2018 n. 29225 Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

Giudicato – Formazione progressiva – Differenza tra fase di legittimità e di merito – Rilevanza delle cause estintive del reato.

L'istituto della formazione progressiva del giudicato riguarda le pronunce della Corte di Cassazione e non quelle di merito, per le quali opera il diverso istituto della preclusione processuale legata al principio di devoluzione. Ne deriva che, tranne nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile, sussiste l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, anche se l'impugnazione abbia avuto ad oggetto solo la determinazione della pena: pertanto, nel giudizio di appello – salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione – sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.

[Sez. V sent. 7 maggio 2018 – 27 giugno 2018 n. 29475 Pres. Settembre, Rel. Scotti.](#)

Giudicato – Sentenza di condanna per più reati – Autonomia dei singoli capi di imputazione – Impugnazione proposta in relazione ad alcuni dei reati contestati – Formazione del giudicato parziale con riferimento ai reati per i quali non è stata proposta impugnazione.

La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico: pertanto, in caso di impugnazione di una sentenza di condanna cumulativa, riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

rapporto processuale anche per i reati non oggetto di impugnazione o aggrediti con impugnazione inammissibile, con la conseguenza che per tali reati si forma il giudicato parziale.

[Sez. III, sentenza 16 febbraio 2018 – 20 giugno 2018 n. 28509 – Pres. Di Nicola Relatore Socci](#)

Giudizio abbreviato – Art. 438 c.p.p. – Richiesta integrazione probatoria – Accoglimento parziale della richiesta – Conseguenze

Non si può considerare abnorme ma affetta da nullità generale, *ex* art. 178 c. 1 lett.c) c.p.p., deducibile ai sensi dell'art. 180 stesso codice, l'ordinanza con cui il Giudice accoglie, solo in parte, la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato.

[Sez. I sent. 4 giugno 2018 – 21 giugno 2018 n. 28807, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)

Giudizio immediato – Richiesta di abbreviato – Decadenza – Mancata notifica della richiesta di giudizio abbreviato al PM – Esclusione.

La sanzione di decadenza prevista dall'art. 458, comma I, c.p.p. trova applicazione soltanto nel caso di richiesta intempestiva e non anche per l'inosservanza delle altre formalità di legge: si deve pertanto escludere che la decadenza in questione consegua anche all'omessa notifica al Pubblico Ministero, non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di un'istanza subordinata ad un'integrazione probatoria.

[Sez. I sent. 13 giugno 2018 – 22 giugno 2018 n. 29069, Pres. Di Tomassi, Rel. Magi.](#)

Impugnazioni – Specificità dei motivi – Riproponibilità degli argomenti addotti in primo grado - Ammissibilità.

La necessaria specificità dei motivi di impugnazione (art. 581 c.p.p.) si atteggia in maniera diversa non solo tra impugnazione di merito (a critica libera) e di legittimità (a critica vincolata) ma anche in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

rapporto ai contenuti della prima decisione giurisdizionale e ai temi rilevanti per la decisione finale: in particolare ove il motivo del primo diniego sia esclusivamente articolato in diritto, il potere di critica spettante alla parte soccombente può – e per certi versi deve – tendere alla riproposizione degli argomenti in diritto disattesi dal primo giudice, atteso che resta coesistente alla natura dell'impugnazione (intesa come rivalutazione della *quaestio iuris*) la facoltà della parte di ottenere un nuovo (e auspicabilmente diverso) apprezzamento dei possibili significati delle disposizioni normative incidenti sul tema. In altre parole, ove si discuta di temi in diritto il requisito della “specificità” dei motivi di una impugnazione di merito risulta soddisfatto lì dove la riproposizione della questione interpretativa – anche senza elementi di novità – risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri alla rivalutazione della “quaestio iuris” da parte del giudice di grado superiore.

[Sez. III, sentenza 9 novembre 2017 – 20 giugno 2018 n. 28502 – Pres. Di Nicola Relatore Galterio](#)

Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento – Art. 34 c.p.p. - Deducibilità

L'esistenza di cause di incompatibilità *ex* art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del Giudice, non determina la nullità assoluta del provvedimento adottato dal Giudice ritenuto incompatibile ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricasazione che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. e non con l'atto di impugnazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. III, sentenza 28 febbraio 2018 – 20 giugno 2018 n. 28516 – Pres. Rosi Relatore Scarcella](#)

Intercettazioni telefoniche – Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti – Presupposti

Nel concetto di procedimento diverso, indicato nel primo comma dell'art. 270 c. 1 c.p.p., non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato la cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto.

[Sez. V sent. 14 maggio 2018 – 27 giugno 2018 n. 29495 Pres. Fumo, Rel. Pistorelli.](#)

Misure cautelari – Appello cautelare ex art. 310 c.p.p. – Produzione di memorie e documenti.

Nel giudizio di appello cautelare è sempre consentito alle parti – al fine di garantire la corrispondenza della piattaforma cognitiva del giudice (e dunque lo *status libertatis*) alle reali risultanze del procedimento – la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, purché in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine per esaminarle e predisporre le proprie eventuali controdeduzioni.

[Sez. V sent. 14 maggio 2018 – 27 giugno 2018 n. 29495 Pres. Fumo, Rel. Pistorelli.](#)

Misure cautelari – Pendenza appello ex art. 310 c.p.p. - Rilevanza degli elementi probatori nuovi e azione del Pubblico Ministero.

Qualora il Pubblico Ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale *de libertate*, intenda utilizzare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi” può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare ma, una volta effettuata la scelta, gli è precluso coltivare l'altra iniziativa.

Si veda al riguardo S.S.UU. 7931/2011 del 16.12.2010 Testini



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. II, sent. 12 aprile-20 giugno 2018, n. 28436, Pres. Cammino, Rel. Di Paola](#)

Misure cautelari reali - Sequestri - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Tutela dei terzi in buona fede estranei all'illecito.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la tutela dei terzi di buona fede, estranei al reato, impone di verificare, sul piano oggettivo, se il terzo abbia conseguito vantaggi o, comunque, apprezzabili utilità dall'operazione che si ipotizza abbia comportato il trasferimento di beni dal soggetto cui sia ascrivibile la condotta illecita al terzo.

[Sez. V sent. 24 maggio 2018 – 18 giugno 2018 n. 28721 Pres. Zaza, Rel. Scotti.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro – Interesse all'impugnazione in caso di dissequestro – Sussistenza.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un *computer* o di un supporto informatico, nel caso in cui sia stata disposta la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse concreto ed attuale alla esclusiva disponibilità dei dati: si deve peraltro trattare di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 28826 del 23 febbraio 2018 \(dep. 21 giugno 2018\), Pres. Fidelbo, Rel. Bassi, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca ex art. 168-*quater* cod. pen. - Discrezionalità limitata - Commissione di un ulteriore reato durante il periodo di prova - Valutazione del giudice del sub-procedimento - Possibilità - Contenuto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

In presenza di una delle ipotesi contemplate dall'art. 168-*quater* c.p., il giudice, al fine di disporre la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-*octies* c.p.p., censurabile in sede di ricorso per cassazione. Con specifico riguardo all'ipotesi di revoca di cui al n. 2 dell'art. 168-*quater* c.p., spetta al giudice del sub-procedimento verificare che la "commissione" del fatto - reato determinante la revoca del beneficio sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'accusa compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, senza che sia necessario attendere la definizione con sentenza irrevocabile dell'autonomo procedimento relativo a detto illecito.

Sez. III, sentenza 15 maggio 2018 – 21 giugno 2018 n. 28770 – Pres. Ramacci Relatore Mengoni

Perquisizioni – Art. 247 c.p.p. – Inosservanza delle norme – Impugnazione – Diniego

Il decreto che dispone la perquisizione non è soggetto ad impugnazione trattandosi di atto privo di contenuti decisorii. L'eventuale inosservanza delle norme e dei limiti che disciplinano la perquisizione non dà luogo ad ipotesi di nullità previste dall'art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p. o di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. perché la violazione non attiene all'atto in sé ma alle modalità della sua esecuzione e, pertanto, esula dalla sfera di applicabilità della norma anzidetta, la quale riguarda l'acquisizione probatoria dell'atto.

Sez. V sent. 10 aprile 2018 – 18 giugno 2018 n. 28719 Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.

Provvedimenti camerali – Contrasto tra dispositivo e parte motiva – Esclusione.

In riferimento ai provvedimenti camerali non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. II, sent. 26 aprile-25 giugno 2018, n. 29248, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)

Pubblicazione di provvedimenti giudiziari su riviste con indicazione delle generalità della persona - Persona fisica e diritti della personalità - Privacy - Richiesta di oscuramento dei dati identificativi in sentenza - Motivi legittimi - Particolare delicatezza della vicenda.

L'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003 attribuisce all'interessato la facoltà di chiedere all'Autorità Giudiziaria, "per motivi legittimi" e prima della definizione del relativo grado di giudizio, che sia apposta sulla sentenza o sul provvedimento, a cura della cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. *(In motivazione la Corte ha osservato che motivo legittimante la richiesta di oscuramento è costituito dalla particolare "delicatezza" della vicenda processuale; nozione, quest'ultima, che necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato, così andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo).*

[Sez. V sent. 17 maggio 2018 – 18 giugno 2018 n. 27963 Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)

Revisione – Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. – Irrilevanza.

Con riferimento al procedimento di revisione, la sentenza ex art. 425 c.p.p. emessa all'esito di un'udienza preliminare non rientra nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630 comma primo lett. a) c.p.p., sia perché la pronuncia in discorso è priva dei caratteri di stabilità e di definitività che sarebbero necessari per renderla processualmente incontrovertibile e tale da scardinare



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

un giudicato (essendo revocabile ai sensi dell'art. 434 c.p.p.), sia perché essa non accerta “fatti” ma valuta il diverso profilo della sostenibilità dell'accusa in giudizio.

Sez. III, sentenza 11 maggio 2018 – 20 giugno 2018 n. 28531 – Pres. Di Nicola Relatore Gai

Richiesta di archiviazione – Provvedimenti del Giudice – Art. 409 c.p.p. – espletamento di ulteriori indagini nei confronti di soggetto non indagato – Possibilità

Non è abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari, richiesto dal P.M. della archiviazione della *notitia criminis* iscritta contro una persona, ferma la sussistenza degli elementi normativi della fattispecie, ordini al P.M. l'espletamento di ulteriori indagini nei confronti del soggetto da identificare autore del reato, indagine che è prodromica all'iscrizione del nome nel registro notizie di reato e disponga l'archiviazione parziale nei confronti della persona, erroneamente identificata quale autore del reato.

Sez. III, sentenza 11 maggio 2018 – 21 giugno 2018 n. 28760 – Pres. Di Nicola Relatore Gentili

Ricorso per Cassazione – Art. 606 lett. b) c.p.p. – Violazione di legge – Omessa motivazione del provvedimento impugnato – Art. 125 c.p.p. – Effetti

Rientra nella violazione di legge anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente; ciò in quanto l'obbligo di motivazione, dovendosi per tale ritenere solo quella che effettivamente renda esplicito e ricostruibile dal lettore il percorso argomentativo che l'organo giudicante ha inteso svolgere, è sanzionato, in caso di inosservanza, da una precisa norma processuale, cioè l'art. 125 c. 3 c.p.p. che commina la nullità del provvedimento in tal modo adottato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

[Sez. V sent. 6 marzo 2018 – 20 giugno 2018 n. 28536 Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.](#)

Ricorso per cassazione – Mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 lett. d) – Nozione.

Deve ritenersi “decisiva” secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) c.p.p. la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.

[Sez. III, sentenza 5 aprile 2018 – 21 giugno 2018 n. 28729 – Pres. Di Nicola Relatore Gai](#)

Rigetto da parte del Giudice dell’udienza preliminare della richiesta di patteggiamento – Emissione del decreto che dispone il giudizio – Incompatibilità del Giudice – Art. 34 c.p.p. – Insussistenza

Il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l’incompatibilità del Giudice dell’udienza preliminare a pronunciare il decreto che dispone il giudizio avanti ad un Giudice diverso, situazione che esula dal novero del provvedimento di cui all’art. 34 c.p.p. - il cui compimento genera incompatibilità - attesa la natura di tale decreto, neppure motivato, con il quale viene disposto il giudizio avanti ad un giudice terzo.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

F. Misure di prevenzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Carlo Brusco: ***LA RESPONSABILITA' SANITARIA CIVILE E PENALE. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dopo la legge Gelli – Bianco*** Giappichelli

Giovannangelo De Francesco, Gaetana Morgante (a cura di): ***IL DIRITTO PENALE DI FRONTE ALLE SFIDE DELLA "SOCIETA' DEL RISCHIO". Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*** Giappichelli

Francesco Paolo Esposito: ***CRIMINOLOGIA OGGI. DA BECCARIA AI SOCIAL*** Key Editore

Maurizio Fumo (a cura di): ***IL RUOLO DEL GIURI' D'ONORE. LA TUTELA DELLA REPUTAZIONE NELL'ERA DELLA COMUNICAZIONE ESTESA*** Pacini

Roberto M. Gennaro: ***TURISMO SESSUALE TRA LIBERTA' INDIVIDUALE E CONTROLLO PENALE*** Pacini

Vittorio Italia: ***LA CORRUZIONE NELLE LEGGI*** Key Editore



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

Roberto Kostoris (a cura di): *IMPUTAZIONE E PROVA NEL DIBATTIMENTO TRA REGOLE E PRASSI* Giuffrè

Pierpaolo Martucci: *LA VITTIMOLOGIA INVESTIGATIVA. LINEAMENTI TEORICI E PROSPETTIVE APPLICATIVE* Key Editore

Vittorio Nizza: *LA NUOVA COLPA PENALE DEL MEDICO. Analisi delle principali linee guida per la valutazione della responsabilità sanitaria* Giuffrè

Eliana Reccia: *LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NELLA BANCAROTTA PREFALLIMENTARE. Spunti di riflessione* Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: *LA RIFORMA DEL GIUDIZIO DI APPELLO* (ASPP)

Roma, venerdì 6 luglio 2018, ore 11, Casa dell'Aviatore, Viale dell'Università 20

Convegno: *INDAGINE SUL PROCEDIMENTO CAUTELARE IN ITALIA* (Camera Penale di Pescara)

Pescara, venerdì 6 luglio 2018, ore 15, Palazzo di Giustizia – Aula Alessandrini



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 50 – 1 luglio 2018

Convegno: ***IL RUOLO DEL GIUDICE FRA RISPETTO DELLE REGOLE E RICERCA DELLA VERITA'*** (Camera Penale della Lombardia Orientale sezione di Brescia)

Brescia, lunedì 9 luglio 2018, ore 14.45, Auditorium Capretti, via Piamarta 1

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO – Intercettazioni*** (Camera Penale di Reggio Emilia)

Reggio Emilia, mercoledì 11 luglio 2018, ore 15, Università, Viale A. Allegri 9

Incontro di studi: ***DIRITTO PENALE EUROPEO: INTERSEZIONI CON L'ORDINAMENTO PENALE NAZIONALE. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA*** (Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della

Valla D'Aosta

Torino, mercoledì 11 luglio 2018, ore 15, Unione Industriale – Sala Piemonte, Via Manfredo Fanti 17